



Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento

(DR 769 del 21/12/2010)

Titolo I **Principi generali**

ART. 1 Composizione e compiti del Collegio dei Direttori di Dipartimento

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è costituito dai Direttori di Dipartimento ed è organo di coordinamento interdipartimentale con funzioni di raccordo delle politiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali dei dipartimenti.

Essi sono membri di diritto del Collegio sino alla scadenza del mandato e cessano dalla relativa carica all'atto della cessazione dalle funzioni di Direttore, a qualsiasi titolo intervenute.

Per l'adempimento dei compiti previsti dallo Statuto e al fine di affrontare e proporre la risoluzione di questioni di spiccato profilo tecnico, possono essere occasionalmente istituite, in seno al Collegio, Commissioni speciali composte da un numero variabile di Direttori.

Titolo II **Funzioni del Collegio dei Direttori di Dipartimento**

ART. 2 Funzioni del Collegio dei Direttori di Dipartimento

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime parere sul regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b), dello Statuto;
- b) propone il regolamento-tipo dei Dipartimenti, ai sensi dell'art.8, comma 4, dello Statuto;
- c) esprime parere sui regolamenti dei Dipartimenti, ai sensi dell'art. 18, comma 3, dello Statuto;
- d) esprime parere sulla programmazione dell'attività di ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 18, comma 3, dello Statuto;
- e) svolge funzioni consultive sull'elaborazione del piano di sviluppo dell'Ateneo;
- f) esprime parere in merito alla destinazione delle risorse per la ricerca e per le attrezzature nonché sull'organizzazione delle strutture scientifiche della Sapienza, ai sensi dell'art. 18, comma 3, dello Statuto;
- g) esprime parere su ogni argomento che il Rettore o gli altri organi dell'università intendano sottoporli, ai sensi dell'art. 18, comma 3, dello Statuto;
- h) esprime parere sull' istituzione delle Scuole di Dottorato;



i) propone gli indicatori per l'assegnazione ai Dipartimenti della dotazione ordinaria e del budget del personale tecnico-amministrativo, ai sensi dell'art. 18, comma 2, dello Statuto;

l) propone, ai fini della valutazione delle attività istituzionali, eventuali integrazioni agli indicatori approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 5, dello Statuto;

m) viene sentito sull'atto di indirizzo in materia di contratti e convenzioni, per quanto attiene alle condizioni per la pubblicazione e utilizzazione dei risultati, ivi compresi le invenzioni ed i brevetti;

n) viene sentito nei casi previsti dagli articoli 4 e 5 del regolamento per la disciplina delle afferenze;

o) esprime parere in merito alla istituzione, alla fusione e alla disattivazione dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca, di servizio e di ricerca e servizi;

p) propone il piano per la ripartizione, tra i Dipartimenti, dei posti di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

q) collabora con i Nuclei o Comitati di valutazione istituiti al fine di dare attuazione al dettato legislativo in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

r) esprime parere in merito al piano per la ripartizione del fondo di dotazione ordinaria ai Dipartimenti.

Titolo III Organi e organizzazione interna

ART. 3 Organi del Collegio dei Direttori di Dipartimento

Sono organi del Collegio il Presidente e la Giunta.

ART. 4 Organizzazione interna del Collegio dei Direttori di Dipartimento

Il Collegio si articola in sei macro-aree scientifico-disciplinari raggruppanti i Dipartimenti aventi finalità scientifiche affini.

La Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento è un organo elettivo ed è composta da un rappresentante per ogni macro area scientifico-disciplinare. La Giunta tiene i collegamenti con i Direttori di Dipartimento delle varie macro-aree scientifico-disciplinari e coadiuva il Presidente nell'attività del Collegio.

I lavori della Giunta sono coordinati dal Presidente del Collegio, che predispone l'ordine del giorno delle sedute. Egli provvede alla convocazione della Giunta almeno una volta ogni due mesi o nel caso in cui ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Presidente pone in discussione all'ordine del giorno delle riunioni della Giunta qualsiasi argomento che gli venga sottoposto dai Direttori e che abbia rilevanza generale.



Il Presidente presiede l'Assemblea del Collegio e ne coordina i lavori. In caso di sua assenza, l'Assemblea è presieduta dal Decano.

Il Presidente predisporre l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea del Collegio, cura l'esecuzione dei deliberati e la loro notificazione agli organi della Sapienza, intrattiene i rapporti con gli organi accademici, nonché esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 5 Elezioni del Presidente e della Giunta

Il Presidente del Collegio è eletto, tra i membri del Collegio, con la maggioranza dei voti espressi, secondo un apposito regolamento elettorale; egli dura in carica tre anni e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato consecutivo. La votazione si svolge a scrutinio segreto.

L'inizio del mandato del Presidente coincide con l'inizio dell'anno accademico, salvo il caso in cui il Presidente cessi a vario titolo nel corso del triennio.

Colui che verrà eletto terminerà lo scorcio dell'anno accademico dell'uscente e svolgerà il successivo mandato, ovvero cesserà anticipatamente in coincidenza con la scadenza del mandato come Direttore di Dipartimento, e potrà essere eventualmente rieletto per un secondo mandato.

I membri eletti della Giunta durano in carica tre anni e sono eleggibili per un solo ulteriore mandato consecutivo. Nel rispetto dell'appartenenza ad ogni macro-area scientifico-disciplinare, sono eleggibili tutti i membri del Collegio dei Direttori di Dipartimento, secondo un apposito regolamento elettorale.

L'inizio del mandato dei componenti della Giunta coincide con l'inizio dell'anno accademico.

Nel caso in cui un componente di Giunta cessi a vario titolo nel corso del triennio, verranno indette nuove elezioni per la macro-area rimasta priva di rappresentanza.

Il nuovo membro di Giunta eletto, terminerà lo scorcio dell'anno accademico dell'uscente e svolgerà il successivo mandato, ovvero cesserà anticipatamente in coincidenza con la scadenza del mandato come Direttore di Dipartimento, e potrà essere eventualmente rieletto per un secondo mandato.

L'elezione dei componenti della Giunta avviene in seno alle singole macro-aree scientifico-disciplinari.

Il Presidente del Collegio è membro di diritto del Senato Accademico.

La carica di Presidente del Collegio, in quanto membro di diritto del Senato Accademico, ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello Statuto, è incompatibile con la partecipazione al Comitato di supporto strategico e valutazione o al Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo, ai sensi dell'art. 26, comma 2, dello Statuto.

In caso di incompatibilità l'interessato deve optare entro trenta giorni dalla seconda elezione. Qualora non venga esercitata l'opzione entro il predetto termine temporale, s'intende acquisita l'opzione per la elezione o designazione più recente.



ART. 6 Convocazione del Collegio

L'atto di convocazione è disposto dal Presidente del Collegio e dalla Giunta tramite l'avviso di cui al secondo comma del presente articolo.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora, il luogo nonché l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno 3 giorni prima della seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 24 ore.

La convocazione può essere inviata, al pari di idonea documentazione inerente gli argomenti in discussione, tramite fax o con altro mezzo telematico od informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza. La sua trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale, soddisfacendo il sopra citato invio al requisito della forma scritta.

Qualora la necessità di discutere questioni particolari sorga prima dell'adunanza e dopo che l'ordine del giorno sia stato notificato, può provvedersi con un ordine del giorno suppletivo da notificarsi a tutti i componenti dell'Organo nel termine di cui al terzo comma del presente articolo.

Le giustificazioni per la mancata partecipazione alle sedute devono pervenire in forma scritta all'ufficio di segreteria prima dell'inizio dell'incontro.

In occasione della discussione su argomenti di pertinenza dei Centri di ricerca, di servizio e di ricerca e servizi, partecipano alle riunioni del Collegio i Direttori dei medesimi, senza diritto di voto.

Al fine di illustrare gli argomenti in discussione il Presidente può invitare i funzionari di competenza ad intervenire alle sedute; di tale intervento verrà fatta menzione nel verbale.

ART.7 Numero legale e deliberazioni

Per la validità delle riunioni della Giunta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è richiesto l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.

Le sedute dell'Assemblea e della Giunta non sono pubbliche, a meno che espresse norme non dispongano diversamente.

La durata degli interventi, che devono riguardare esclusivamente l'argomento in discussione, non potrà eccedere i tre minuti con possibilità di una breve replica.

Le votazioni sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno, hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano, salvo richiesta esplicita da parte di uno dei membri del Collegio, di votazione per appello nominale.

Prima di ogni votazione i componenti hanno sempre facoltà di esporre, a richiesta, una dichiarazione di voto. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento posto in votazione.



Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 8 Verbalizzazione

Delle riunioni dell'Assemblea e della Giunta dei Direttori di Dipartimento deve essere redatto processo verbale.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile dell'ufficio di segreteria del Collegio dei Direttori di Dipartimento.

I verbali, da conservarsi a cura della Segreteria, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario ovvero da eventuali sostituti, letti e approvati dai componenti l'organo.

ART. 9 Pubblicità degli atti

Tutti gli atti del Collegio e della Giunta sono pubblici. Tale pubblicità si riferisce sia agli atti amministrativi procedurali di contenuto preliminare e intermedio (avviso di convocazione, ordine del giorno e processo verbale) sia deliberativo, da esibirsi a richiesta dell'interessato.

ART. 10 Regolamento

Il regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento è deliberato dall'Assemblea del Collegio medesimo, approvato con la maggioranza assoluta dei componenti, sottoposto alla successiva approvazione del Senato Accademico ed emanato, con decreto, dal Rettore.

ART. 11 Ufficio di segreteria

Per gli adempimenti amministrativi consequenziali all'attività svolta, il Collegio e la Giunta si avvalgono di un ufficio di segreteria.

Titolo IV Disposizioni transitorie e finali

ART. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web dell'università.

ART. 13 Norme transitorie e finali

Il Presidente e i componenti della Giunta in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento proseguono nelle loro funzioni fino al completamento del loro mandato.

I mandati di Presidente e di componente della Giunta sono consecutivamente limitati a due, comprensivi dei mandati già effettuati o in corso di svolgimento all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.